

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 2153/96 del Consiglio, del 25 ottobre 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario 1
- ★ Regolamento (CE) n. 2154/96 della Commissione, dell'11 novembre 1996, recante misure transitorie relative all'attuazione dell'accordo agricolo dell'Uruguay Round 2
- ★ Regolamento (CE) n. 2155/96 della Commissione, dell'11 novembre 1996, che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, le modalità di applicazione dei contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio per l'Estonia, la Lettonia e la Lituania 3
- Regolamento (CE) n. 2156/96 della Commissione, dell'11 novembre 1996, concernente il rilascio di titoli di importazione per gli agli originari della Cina 7
- Regolamento (CE) n. 2157/96 della Commissione, dell'11 novembre 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 8
- Regolamento (CE) n. 2158/96 della Commissione, dell'11 novembre 1996, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipio dell'aiuto 10
- Regolamento (CE) n. 2159/96 della Commissione, dell'11 novembre 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara 12
- ★ Regolamento (CE) n. 2160/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, che impone dazi antidumping definitivi sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari dell'Indonesia e della Thailandia, che chiude il procedimento relativo alle importazioni degli stessi prodotti originari dell'India e che decide la riscossione definitiva dei dazi provvisori imposti 14

1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2153/96 DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽¹⁾, in particolare l'articolo 249,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'importo della garanzia globale in transito comunitario esterno stabilito dall'articolo 361 ad almeno il 30 % dei dazi e delle altre imposizioni esigibili non consente di garantire sempre il recupero delle risorse proprie in caso di frode; che è pertanto opportuno aumentare tale importo, in linea di principio al 100 %, salvo in casi determinati;

considerando che occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 361 del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:

1) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. L'importo della garanzia globale è fissato al 100 % dei dazi e delle altre imposizioni esigibili, e comunque ad almeno 7 000 ecu, secondo le modalità

previste dal paragrafo 4, ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 2.

2. L'autorità doganale ha la facoltà di stabilire l'importo della garanzia globale almeno al 30 % dei dazi e delle altre imposizioni esigibili, e comunque ad almeno 7 000 ecu, secondo le modalità previste dal paragrafo 4, a condizione che:

- nel corso del periodo di due anni l'operatore abbia regolarmente svolto operazioni di transito comunitario nel quadro del regime della garanzia globale,
- non sia venuto meno ai propri obblighi durante tale periodo,
- la garanzia ridotta copra almeno l'importo del debito doganale,
- i beni non siano compresi nell'elenco dell'allegato 52 e non siano esclusi dalla garanzia globale.

3. L'eccezione di cui al paragrafo 2 non si applica qualora non siano più soddisfatte le condizioni in esso indicate.»

2) I paragrafi 2 e 3 diventano rispettivamente paragrafi 4 e 5.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. KENNY

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

⁽²⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1676/96 della Commissione (GU n. L 218 del 28. 8. 1996, pag. 1).

REGOLAMENTO (CE) N. 2154/96 DELLA COMMISSIONE
dell'11 novembre 1996
recante misure transitorie relative all'attuazione dell'accordo agricolo
dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, nonché le pertinenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,

considerando che l'articolo 20, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/95⁽⁴⁾, prevede per le restituzioni differenziate, nel caso in cui la destinazione indicata nel titolo di esportazione non sia stata rispettata e qualora il tasso della restituzione corrispondente alla destinazione reale risulti inferiore al tasso della restituzione indicato nel titolo, che alla restituzione risultante dall'applicazione del tasso corrispondente alla destinazione reale venga applicata una riduzione pari al 20 % della differenza tra questo e il tasso corrispondente alla destinazione indicata nel titolo; che tale disposizione è applicabile alle dichiarazioni di esportazione accettate a partire dal 1° luglio 1995; che la riduzione in causa è stata introdotta al fine di garantire il rispetto dei limiti, in quantità e in valore, stabiliti nell'ambito dell'Uruguay Round;

considerando che, per evitare interruzioni degli scambi e al fine di garantire la transizione armoniosa tra il regime

esistente prima del 1° luglio 1995 e il nuovo regime GATT, il regolamento (CE) n. 974/95 della Commissione⁽⁵⁾ prevede il rilascio, anteriormente al 1° luglio 1995, di titoli di esportazione che possono essere utilizzati successivamente a tale data; che detti titoli non devono essere contabilizzati nell'ambito del nuovo regime GATT; che occorre pertanto escluderli espressamente dal campo di applicazione della riduzione del 20 % a partire dal 1° luglio 1995;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Su richiesta dell'interessato, presentata al più tardi entro un anno dalla data della pubblicazione del presente regolamento, la riduzione del 20 % di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3665/87 non si applica alle esportazioni effettuate mediante titoli di esportazione rilasciati ai sensi del regolamento (CE) n. 974/95.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 134 del 20. 6. 1995, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 97 del 29. 4. 1995, pag. 66.

REGOLAMENTO (CE) N. 2155/96 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 1996

che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, le modalità di applicazione dei contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio per l'Estonia, la Lettonia e la Lituania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1997/96⁽³⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 1926/96 prevede l'apertura di contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti a base di carni bovine; che le importazioni realizzate nei limiti di detti contingenti beneficiano di una riduzione dell'80 % dei tassi fissati nella tariffa doganale comune (TDC); che occorre stabilire le modalità di applicazione di tali contingenti per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997;

considerando che, per garantire la regolarità delle importazioni dei quantitativi fissati per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, occorre scaglionare tali quantitativi tra vari periodi dell'esercizio 1996/1997;

considerando che, ferme restando le disposizioni degli accordi suddetti volte a garantire l'origine dei prodotti, è opportuno stabilire che, per la gestione dei regimi considerati, si faccia ricorso ai titoli d'importazione; che, a tal fine, è d'uopo fissare le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime di titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95⁽⁵⁾, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della

Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2051/96⁽⁷⁾; che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che, ai fini di una gestione efficace dei regimi in causa, occorre fissare a 12 ECU/100 kg la cauzione relativa ai titoli di importazione rilasciati nell'ambito dei regimi medesimi; che i rischi di speculazione esistenti nel settore delle carni bovine con riguardo a detti regimi inducono a stabilire condizioni precise che gli operatori devono rispettare per poter avvalersi degli stessi;

considerando che, per chiarire la situazione giuridica, occorre abrogare il regolamento (CE) n. 542/96 della Commissione, del 28 marzo 1996, che stabilisce, per il 1996, le modalità di applicazione dei contingenti tariffari di carni bovine, previsti dagli accordi di liberalizzazione degli scambi tra Comunità, da un lato, e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, dall'altro⁽⁸⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo compreso tra il 1° luglio 1996 e il 30 giugno 1997, possono essere importate, conformemente al disposto del presente regolamento, nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1926/96:

- 1 575 tonnellate di carni bovine fresche, refrigerate o congelate di cui ai codici NC 0201 e 0202, originarie dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania;
- 210 tonnellate di prodotti di cui al codice NC 1602 50 10, originarie della Lettonia.

⁽¹⁾ GU n. L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 267 del 19. 10. 1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

⁽⁷⁾ GU n. L 274 del 26. 10. 1996, pag. 18.

⁽⁸⁾ GU n. L 79 del 29. 3. 1996, pag. 12.

2. Per i quantitativi di cui al paragrafo 1, le aliquote dei dazi doganali fissati nella TDC sono ridotte dell'80 %.

3. I quantitativi menzionati al paragrafo 1 sono ripartiti nel corso dell'anno nel modo seguente:

— 50 % nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1996,

— 50 % nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1997.

Se, nel corso del periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo periodo di cui al primo trattino sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo.

Articolo 2

1. Per poter fruire dei regimi di importazione di cui all'articolo 1:

a) il richiedente di un titolo di importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data di presentazione della domanda, deve fornire alle autorità competenti dello Stato membro interessato la prova di aver svolto nei dodici mesi precedenti un'attività commerciale nel settore delle carni bovine con i paesi terzi e di essere iscritto in un registro nazionale dell'IVA;

b) la domanda di titolo può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto;

c) per ciascuno dei gruppi di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo e secondo trattino:

— la domanda di titolo deve vertere su un quantitativo non inferiore a 15 tonnellate di carne, in peso del prodotto, e non superiore al quantitativo disponibile per il pertinente periodo;

— può essere presentata soltanto una domanda per interessato;

— qualora l'interessato presenti più di una domanda, sono irricevibili tutte le sue domande relative al gruppo di cui trattasi;

d) nella casella 8, la domanda di titolo e il titolo stesso recano l'indicazione:

— nel caso dell'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, dei paesi di origine;

— nel caso dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, del paese di origine.

Il titolo obbliga ad importare da uno dei paesi indicati;

e) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, almeno una delle seguenti diciture:

— Reglamento (CE) n° 2155/96

— Forordning (EF) nr. 2155/96

— Verordnung (EG) Nr. 2155/96

— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2155/96

— Regulation (EC) No 2155/96

— Règlement (CE) n° 2155/96

— Regolamento (CE) n. 2155/96

— Verordening (EG) nr. 2155/96

— Regulamento (CE) n° 2155/96

— Asetus (EY) N:o 2155/96

— Förordning (EG) nr 2155/96.

2. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1445/95, la domanda di titolo e il titolo stesso possono recare, nella casella 16, vari codici NC che si riferiscono al gruppo di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino.

Articolo 3

1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto:

— dal 25 al 29 novembre 1996,

— dal 3 al 13 febbraio 1997.

2. Entro il quinto giorno lavorativo dalla fine del periodo di presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande presentate.

Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti, suddiviso per quantità richieste e relativi codici di nomenclatura, nonché per paese di origine dei prodotti.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax, compilando il modulo riportato nell'allegato del presente regolamento qualora siano state presentate domande di titolo.

3. La Commissione decide al più presto e per gruppo di prodotti di cui a ciascun trattino dell'articolo 1, paragrafo 1, in che misura possa essere dato seguito alle domande di titolo. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano la quantità disponibile, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti per gruppo di prodotti di cui a ciascun trattino dell'articolo 1, paragrafo 1.

4. Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati al più presto possibile.

5. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 4

1. Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.
2. Non si applica l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88.
3. In deroga agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1445/95, la cauzione relativa ai titoli di importazione è fissata a 12 ECU/100 kg in peso netto di prodotti e il periodo di validità dei titoli rilasciati scade il 30 giugno 1997.

Articolo 5

I prodotti beneficeranno del disposto dell'articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR. 1 rila-

sciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 3 allegato agli accordi di libero scambio.

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 542/96 è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2156/96 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 1996

concernente il rilascio di titoli di importazione per gli aglio originari della Cina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 885/96 della Commissione, del 15 maggio 1996, recante misure di salvaguardia applicabili all'esportazione di aglio originario della Cina⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1662/94⁽⁵⁾, l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato da paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 885/96 per l'aglio originario della Cina e per le domande presentate dal 1° giugno 1996 al 31 maggio 1997, ha limitato il rilascio di titoli di importazione ad un quantitativo massimo mensile;

considerando che, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 1, paragrafo 2 di detto regolamento e dei titoli di importazione già rilasciati, i quantitativi richiesti il 6

novembre 1996 superano il quantitativo massimo mensile menzionato nell'allegato di detto regolamento per il mese di novembre 1996; che occorre pertanto determinare in che misura possano essere rilasciati titoli di importazione per tali domande; che di conseguenza non devono essere rilasciati titoli per le domande presentate dopo il 6 novembre 1996 e anteriormente al 4 dicembre 1996,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Commissione il 8 novembre 1996, i titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1859/93 il 6 novembre 1996 per gli aglio di cui al codice NC 0703 20 00, originari della Cina, sono rilasciati fino a concorrenza dello 0,19272 % del quantitativo richiesto.

Per i prodotti suddetti, le domande di titoli di importazione presentate dopo il 6 novembre 1996 e anteriormente al 4 dicembre 1996 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 119 del 16. 5. 1996, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 13. 7. 1993, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 176 del 9. 7. 1994, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2157/96 DELLA COMMISSIONE
dell'11 novembre 1996
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1890/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 33,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 249 dell'1. 10. 1996, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 novembre 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 45	204	44,1
	999	44,1
0707 00 40	052	68,5
	624	91,4
	999	80,0
0805 20 31	052	82,1
	204	97,5
	999	89,8
0805 20 33, 0805 20 35, 0805 20 37, 0805 20 39	052	53,4
	999	53,4
0805 30 40	052	66,1
	388	45,2
	524	52,6
	528	47,7
	600	54,6
	999	53,2
	0806 10 50	052
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	400	258,2
	999	192,2
	060	55,6
	064	49,2
0808 20 67	400	70,0
	404	65,5
	999	60,1
	052	73,5
	064	78,6
	400	58,9
	624	63,6
999	68,6	

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2158/96 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 1996

che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipio dell'aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1584/96⁽³⁾, in particolare gli articoli 3, 4 e 5,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato; che tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/96⁽⁵⁾; che, qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1554/95, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza effettiva del mercato, appaiano le più favorevoli; che per tale determinazione si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee per un prodotto reso cif per un porto dell'Europa del Nord, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale; che tuttavia sono previsti degli adattamenti

a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni; che tali adattamenti sono fissati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato dal presente regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, l'importo dell'acconto è pari al prezzo di obiettivo ridotto del prezzo del mercato mondiale, nonché di una riduzione calcolata in base alla formula applicabile in caso di superamento del quantitativo massimo garantito, ma tenendo conto della produzione stimata del cotone non sgranato, maggiorata del 15 %; che il regolamento (CE) n. 1683/96 della Commissione⁽⁶⁾ ha fissato il livello della produzione stimata per la campagna 1996/1997; che l'applicazione di tale metodo induce a stabilire al livello sotto indicato l'importo dell'acconto per Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato a 31,759 /ECU/100 kg.
2. L'importo dell'acconto sull'aiuto, di cui all'articolo 5 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è pari a:
 - 62,848 ECU/kg per la Spagna,
 - 32,340 ECU/kg per la Grecia,
 - 74,541 ECU/kg per gli altri Stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 45.⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 48.⁽³⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 16.⁽⁴⁾ GU n. L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.⁽⁵⁾ GU n. L 207 del 17. 8. 1996, pag. 3.⁽⁶⁾ GU n. L 217 del 28. 8. 1996, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2159/96 DELLA COMMISSIONE
dell'11 novembre 1996
che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne
bovina mediante gara

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1997/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2003/96⁽⁴⁾, ha avviato acquisti mediante gara in alcuni Stati membri o regioni di Stato membro per determinati gruppi di qualità;

considerando che l'applicazione del disposto dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 805/68 e la necessità di limitare l'intervento agli acquisti occorrenti per garantire un sostegno ragionevole del mercato inducono, in base alle quotazioni di cui la Commissione dispone, a modificare l'elenco degli Stati membri o

regioni degli Stati membri in cui è avviata la gara, nonché dei gruppi di qualità che possono essere oggetto di acquisti d'intervento conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1627/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 267 del 19. 10. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 267 del 19. 10. 1996, pag. 12.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —
BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1627/89

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1 i forordning (EØF) nr. 1627/89

Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1627/89 genannten Qualitätsgruppen

Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89

Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1) of Regulation (EEC) No 1627/89

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1^{er} paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1627/89

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89

In artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1627/89 bedoelde Lid-Statens of gebieden van een Lid-Staat en kwaliteitsgroepen

Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no n° 1 do artigo 1° do Regulamento (CEE) n° 1627/89

Jäsenvaltiot tai alueet ja asetuksen (ETY) N:o 1627/89 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat laaturyhmitt

Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 1627/89

	Categoría A					Categoría C		
	Kategori A					Kategori C		
	Kategorie A					Kategorie C		
	Κατηγορία Α					Κατηγορία Γ		
	Category A					Category C		
	Catégorie A					Catégorie C		
	Categoria A					Categoria C		
	Categorie A					Categorie C		
	Categoria A					Categoria C		
	Luokka A					Luokka C		
	Kategori A					Kategori C		
	S	E	U	R	O	U	R	O
België/Belgique	×	×	×	×	×			
Danmark				×	×		×	×
Deutschland			×	×	×		×	×
España			×	×	×			
France				×	×		×	×
Ireland						×	×	×
Italia				×	×			
Nederland				×	×			
Österreich			×	×	×		×	×
Portugal			×	×	×			
Suomi				×	×			
Sweden				×	×			
Great Britain						×	×	×
Northern Ireland						×	×	×

REGOLAMENTO (CE) N. 2160/96 DEL CONSIGLIO

dell'11 novembre 1996

che impone dazi antidumping definitivi sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari dell'Indonesia e della Thailandia, che chiude il procedimento relativo alle importazioni degli stessi prodotti originari dell'India e che decide la riscossione definitiva dei dazi provvisori imposti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 940/96⁽³⁾ (in appresso denominato «regolamento sul dazio provvisorio») la Commissione ha imposto dazi antidumping provvisori sulle importazioni di filati di poliesteri testurizzati (in appresso denominati PTY oppure «prodotti in questione»), originari dell'Indonesia e della Thailandia e classificati ai codici NC 5402 33 10 e 5402 33 90.
- (2) Nello stesso regolamento è stato concluso a titolo provvisorio che le importazioni del prodotto in questione originario dell'India, essenzialmente a causa del volume irrilevante, non avessero contribuito al grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria e pertanto, in tale fase dell'inchiesta, non è stato considerato necessario istituire misure di difesa provvisorie nei confronti di dette importazioni.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1370/96 del Consiglio⁽⁴⁾ ha prorogato la validità dei dazi provvisori per un periodo di due mesi, sino al 1° dicembre 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

⁽³⁾ GU n. L 128 del 29. 5. 1996, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 178 del 17. 7. 1996, pag. 1.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

- (4) Il regolamento sul dazio provvisorio ha fissato un termine entro il quale le parti interessate potevano comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione.
- (5) Immediatamente dopo l'istituzione delle misure provvisorie sulle importazioni di PTY dall'Indonesia e dalla Thailandia le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali sono state adottate le misure provvisorie.

Entro il termine fissato sono state ricevute osservazioni scritte dalle seguenti parti interessate:

1. *Produttori indonesiani:*

- PT Panasia Indosyntec (in precedenza: PT Hadtex Indosyntec),
- PT Indo Rama Synthetics,
- PT Polysindo Eka Perkassa,
- PT Susilia Indah Synthetic Fibres Industries,
- PT Vastex Prima Industries;

2. *Produttori thailandesi*

- Sunflag (Thailand) Ltd,
- Tuntex (Thailand) PLC.

- (6) Le parti che ne hanno fatto richiesta sono state sentite dai servizi della Commissione.
- (7) Le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali si intendeva raccomandare l'istituzione di misure definitive e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni sulle informazioni così comunicate.
- (8) Le osservazioni scritte e orali delle parti sono state prese in considerazione e le conclusioni provvisorie della Commissione sono state debitamente modificate per tenerne conto.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (9) I prodotti in esame sono i filati testurizzati di poliesteri (PTY), ottenuti direttamente dai filati di poliesteri parzialmente orientati (POY). I PTY sono

utilizzati nell'industria tessile e della maglieria per la produzione di tessuti di poliesteri oppure di poliesteri e cotone.

A titolo provvisorio era stato concluso che i PTY venduti sui mercati interni dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia avevano caratteristiche di base e impieghi simili a quelli dei prodotti esportati da questi paesi nella Comunità. Analogamente, i PTY prodotti dall'industria comunitaria e venduti sul mercato della Comunità avevano caratteristiche di base e impieghi simili a quelli dei prodotti esportati dai paesi in questione nella Comunità.

- (10) Poiché le parti interessate non hanno presentato nuove argomentazioni in merito alle risultanze provvisorie della Commissione relative al prodotto in esame e al prodotto simile, il Consiglio conferma i dati e le risultanze esposti nei punti 9 e 10 del regolamento sul dazio provvisorio.

D. DUMPING

1. India

- (11) La Commissione ha stabilito a titolo provvisorio che gli esportatori indiani che hanno collaborato al procedimento nel periodo dell'inchiesta avevano esportato PTY nella Comunità a prezzi di dumping, con margini di dumping individuali compresi tra lo 0,3 % e il 42,9 %.
- (12) Poiché le parti interessate non hanno presentato nuove argomentazioni in merito alle risultanze provvisorie della Commissione relative a valore normale, prezzo all'esportazione, confronto e margini di dumping stabiliti a titolo provvisorio per le esportazioni nella Comunità di PTY originari dell'India, il Consiglio conferma i dati e le risultanze esposti nei punti 12-18 e 29-35 del regolamento sul dazio provvisorio per quanto riguarda l'India.

2. Indonesia

Valore normale

- (13) Gli esportatori indonesiani hanno affermato che, nel confronto tra i loro costi di produzione e i corrispondenti prezzi di vendita sul mercato interno per stabilire se tali vendite fossero state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2423/88 (in prosieguo: regolamento di base) alcune spese di vendita direttamente connesse quali costi di trasporto interno e imbal-

laggio sono state inserite nei costi e detratte invece dai prezzi.

Dopo il controllo dei dati supplementari presentati a questo proposito dalle società interessate e alla luce dell'esame delle singole richieste in funzione dei conti verificati delle società, i calcoli sui valori normali effettuati a titolo provvisorio, dove necessario, sono stati debitamente modificati.

- (14) I produttori indonesiani hanno esportato nella Comunità unicamente PTY di prima qualità, la cui produzione implica la fabbricazione di PTY di qualità inferiore, detti di seconda scelta. Poiché tuttavia i produttori indonesiani non hanno tenuto contabilità separate per ciascuna qualità, i costi connessi alla produzione di prima qualità esportata nella Comunità non erano adeguatamente indicati nella documentazione contabile delle società.

A titolo provvisorio e per stabilire il costo di produzione dei PTY di prima qualità, la Commissione ha stimato il costo di produzione dei PTY di seconda scelta in riferimento alla media dei costi variabili di fabbricazione connessi alla produzione globale dei soli PTY. Questo metodo è stato considerato appropriato, in considerazione, tra l'altro, della produzione relativamente limitata di PTY di seconda scelta e dell'inevitabile collegamento con la produzione di PTY di prima qualità. Inoltre, la ripartizione del costo pieno di produzione in base al fatturato non è apparentemente un metodo appropriato, poiché non tutti gli elementi del costo di produzione erano connessi alla fabbricazione e alla vendita di PTY di seconda scelta.

Un produttore indonesiano ha chiesto alla Commissione di riesaminare la possibilità di accettare il metodo di ripartizione con il quale erano stati calcolati i costi indicati nella risposta al questionario della Commissione e che era stato tradizionalmente utilizzato dall'esportatore interessato.

In seguito alla richiesta, la Commissione ha riesaminato le risultanze provvisorie pertinenti e ha considerato accettabile il metodo di ripartizione proposto, anche se unicamente in quanto esprimeva correttamente i costi connessi alla produzione e alle vendite delle due qualità di PTY. Questa impostazione è stata seguita per tutti i produttori indonesiani, che hanno risposto al questionario della Commissione utilizzando lo stesso metodo di ripartizione.

- (15) In seguito alla richiesta dei produttori indonesiani, la Commissione ha riesaminato le risultanze provvisorie per quanto riguarda l'importo delle spese di finanziamento, nonché i criteri per la ripartizione dei costi di finanziamento netti rispetto al prodotto in questione.

A questo proposito è stato considerato opportuno compensare le spese di finanziamento unicamente con i redditi finanziari chiaramente connessi con la produzione e la vendita di PTY. Inoltre la ripartizione delle spese di finanziamento nette, che nella fase provvisoria del procedimento era stata effettuata in riferimento al giro d'affari, è stata modificata per distinguere i prodotti manufatti da quelli semplicemente oggetto di operazioni commerciali.

- (16) Poiché le parti interessate non hanno presentato nuove argomentazioni in merito alle risultanze provvisorie della Commissione sul valore normale relativo all'Indonesia, il Consiglio conferma i dati e le risultanze esposti nei punti 19-23 del regolamento sul dazio provvisorio, con le modifiche di cui ai punti 13 e 14.

Prezzi all'esportazione

- (17) Due produttori indonesiani hanno venduto PTY per l'esportazione nella Comunità attraverso due società commerciali con sede a Singapore. Nelle conclusioni provvisorie, i prezzi all'esportazione sono stati definiti in riferimento ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per i prodotti venduti per l'esportazione nella Comunità dalle società commerciali collegate di Singapore, poiché è stato considerato che i prezzi applicati dai produttori indonesiani alle società collegate di Singapore fossero influenzati da tale collegamento e quindi non fossero attendibili.

Per stabilire un prezzo all'esportazione attendibile per le transazioni tra l'Indonesia e la Comunità, i prezzi applicati da Singapore sono stati adeguati a livello ex Indonesia detraendo dai prezzi applicati dalle società collegate di Singapore ai clienti indipendenti nella Comunità un importo medio pari al 4 % di detti prezzi, calcolato in riferimento alle spese generali, amministrative e di vendita sostenute dalle società collegate per le vendite in questione.

Questo metodo è stato contestato dai due produttori indonesiani interessati, i quali hanno sostenuto che l'adeguamento era eccessivamente elevato. Come alternativa i produttori hanno proposto il metodo di calcolo da essi utilizzato, selezionando soltanto alcune spese di vendita direttamente connesse e ignorando la maggior parte di tutte le altre spese sostenute dalle società commerciali collegate di Singapore.

Il Consiglio conferma tuttavia il metodo applicato a titolo provvisorio dalla Commissione, in considerazione della partecipazione delle società commerciali collegate alle attività di vendita dei produttori indonesiani. Inoltre dai dati contabili delle società commerciali collegate non sono state ottenute informazioni supplementari tali da giustificare la

conclusione secondo la quale l'adeguamento applicato non era appropriato.

- (18) Poiché le parti interessate non hanno presentato nuove argomentazioni in merito alle risultanze provvisorie della Commissione relative ai prezzi all'esportazione per le esportazioni nella Comunità di PTY originari dell'Indonesia, il Consiglio conferma i dati e le risultanze esposti nel punto 29 del regolamento sul dazio provvisorio per quanto riguarda l'Indonesia.

Confronto

- (19) Poiché le parti interessate non hanno presentato nuove argomentazioni in merito alle risultanze provvisorie della Commissione relative al confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, il Consiglio conferma i dati e le risultanze esposti nei punti 31 e 32 del regolamento sul dazio provvisorio per quanto riguarda l'Indonesia.

Margini di dumping

- (20) In considerazione delle modifiche introdotte, il Consiglio, applicando lo stesso metodo impiegato ai fini della valutazione provvisoria (vedere punto 34 del regolamento sul dazio provvisorio), conferma i seguenti margini di dumping definitivi per gli esportatori indonesiani che hanno collaborato:

— PT Indo Rama Synthetics:	1,7 %
— PT Pania Indosyntec (in precedenza: PT Hadtex Indosyntec):	5,4 %
— PT Polysindo Eka Perkasa:	8,8 %
— PT Susilia Indah Synthetic Fibres Industries:	8,3 %
— PT Vastex Prima Industries:	20,2 %

- (21) Il Consiglio, confermando il metodo scelto per la valutazione provvisoria (vedere punto 35 del regolamento sul dazio provvisorio), ha considerato che il margine di dumping per i produttori indonesiani che non hanno collaborato dovesse essere basato sui dati disponibili e verificati durante l'inchiesta. È stato pertanto considerato che il margine di dumping definitivo più elevato stabilito nei confronti di un produttore indonesiano che aveva collaborato all'inchiesta, pari al 20,2 %, dovesse applicarsi anche ai produttori indonesiani che non avevano collaborato.

3. Thailandia

Valore normale

- (22) Un produttore thailandese ha riscontrato che i dati sui costi che aveva presentato contenevano un errore di calcolo. Nella ripartizione dei costi relativa alle due materie prime prodotte dalla società in questione e utilizzate per la fabbricazione di PTY e di altri prodotti finiti di poliesteri, ai costi di produ-

zione dei PTY erano stati infatti aggiunti erroneamente i costi totali di trasformazione delle due materie prime suddette, invece della percentuale relativa ai soli PTY.

Dopo il controllo dei dati supplementari modificati presentati a questo proposito dalla società interessata, la Commissione ha debitamente ricalcolato il valore normale.

- (23) Un produttore thailandese ha affermato che nel periodo dell'inchiesta i suoi costi erano aumentati in seguito all'utilizzazione di nuovi impianti di produzione e ha chiesto l'adeguamento di alcuni costi specifici per tener conto di tale situazione.

La Commissione non ha potuto accogliere la richiesta in quanto non era stato chiesto alcun adeguamento nella risposta della società al questionario oppure prima della visita di verifica. Gli indici di utilizzazione degli impianti e i costi di produzione della società nel periodo dell'inchiesta, che iniziava otto mesi dopo l'avvio della produzione, erano inoltre sufficientemente conformi a quelli relativi ad altri produttori di PTY. La Commissione non ha quindi accolto la richiesta.

- (24) Un produttore thailandese ha affermato che il tasso di ammortamento del 10 % sui macchinari, utilizzato per la determinazione dei suoi costi, era eccessivamente elevato rispetto a quello di altri produttori thailandesi e ha pertanto chiesto l'adeguamento dei suoi costi con l'applicazione di un tasso del 5 %.

L'applicazione di un tasso di ammortamento costante del 10 % sui macchinari non è una pratica inconsueta. Il tasso impiegato, inoltre, era conforme alla documentazione contabile della società. La Commissione non ha quindi accolto la richiesta.

- (25) Poiché le parti interessate non hanno presentato nuove argomentazioni in merito alle risultanze provvisorie della Commissione sul valore normale relativo alla Thailandia, il Consiglio conferma i dati e le risultanze esposti nei punti 24-28 del regolamento sul dazio provvisorio, con le modifiche di cui al punto 22.

Prezzi all'esportazione

- (26) Poiché le parti interessate non hanno presentato nuove argomentazioni in merito alle risultanze provvisorie della Commissione ai prezzi all'esportazione per le esportazioni nella Comunità di PTY originari della Thailandia, il Consiglio conferma i dati e le risultanze esposti nel punto 29 del regolamento sul dazio provvisorio.

Confronto

- (27) Un produttore thailandese ha sostenuto che i normali tassi di interesse applicabili per la valuta nella quale erano state fatturate le esportazioni dovevano essere modificati.

Dopo il controllo dei dati supplementari comunicati dalla società in questione, la Commissione ha debitamente modificato, dove necessario, la detrazione per le spese di finanziamento applicata per le vendite in esame.

- (28) Poiché le parti interessate non hanno presentato nuove argomentazioni in merito alle risultanze provvisorie della Commissione relative al confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, il Consiglio conferma i dati e le risultanze esposti nei punti 31-33 del regolamento sul dazio provvisorio per quanto riguarda la Thailandia, salvo la modifica di cui al punto 27.

Margini di dumping

- (29) In considerazione delle modifiche introdotte, il Consiglio, applicando lo stesso metodo impiegato ai fini della valutazione provvisoria (vedere punto 34 del regolamento sul dazio provvisorio), conferma i seguenti margini di dumping definitivi per gli esportatori thailandesi che hanno collaborato:

— Tuntex (Thailand) PLC:	6,7 %
— Sunflag (Thailand) Ltd:	13,5 %
— Chareonsawatt Stretched Yarn Co. Ltd:	20,2 %

- (30) Il Consiglio, confermando il metodo scelto per la valutazione provvisoria (vedere punto 35 del regolamento sul dazio provvisorio), ha considerato che il margine di dumping per i produttori thailandesi che non hanno collaborato dovesse essere basato sui dati disponibili e verificati durante l'inchiesta. È stato pertanto considerato che il margine di dumping definitivo più elevato stabilito nei confronti di un produttore thailandese che aveva collaborato all'inchiesta, pari al 20,2 %, dovesse applicarsi anche ai produttori thailandesi che non avevano collaborato.

E. INDUSTRIA COMUNITARIA

- (31) Poiché le parti interessate non hanno comunicato nuovi elementi di prova, né hanno presentato altre argomentazioni documentate, il Consiglio conferma i dati e le risultanze esposti nei punti 36-39 del regolamento sul dazio provvisorio, dai quali risulta che i produttori comunitari denun-

zianti, rappresentando più del 50 % della produzione comunitaria di PTY, costituiscono l'industria comunitaria a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento di base.

F. PREGIUDIZIO

- (32) Come risulta dal punto 20, il margine di dumping individuale stabilito a titolo definitivo per un esportatore indonesiano è irrilevante. Nel caso in esame non è necessario decidere se in tali circostanze le importazioni in questione debbano essere escluse dall'accertamento del pregiudizio.

Infatti, anche se le importazioni di tali produttori fossero escluse dall'accertamento del pregiudizio, il volume e la quota di mercato delle restanti importazioni oggetto di dumping dall'Indonesia sarebbero sufficientemente rilevante per giustificare le conclusioni provvisorie della Commissione a questo proposito.

- (33) Poiché le parti interessate non hanno presentato nuove argomentazioni sulle risultanze provvisorie relative al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, il Consiglio conferma le risultanze esposte nei punti 40-55 del regolamento sul dazio provvisorio riguardanti l'esclusione delle importazioni di PTY originari dell'India dall'accertamento del pregiudizio in considerazione dell'irrilevante quota di mercato e la situazione precaria dell'industria comunitaria, caratterizzata in particolare dal deterioramento dei risultati finanziari e dal calo della produzione, dell'indice di utilizzazione degli impianti e della quota di mercato, nonostante un lieve aumento del consumo comunitario di PTY. L'industria comunitaria ha pertanto subito un grave pregiudizio a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base.

G. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

- (34) È stato concluso a titolo provvisorio che, anche se le importazioni provenienti da altri paesi terzi possono aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, il forte aumento delle importazioni oggetto di dumping di PTY originari dell'Indonesia e della Thailandia e i relativi bassi prezzi di vendita hanno destabilizzato il mercato comunitario provocando il calo del livello dei prezzi e la diminuzione della redditività dell'industria comunitaria, che ha quindi subito un pregiudizio grave.

- (35) Poiché le parti interessate non hanno presentato nuove argomentazioni in merito alle risultanze provvisorie della Commissione relative alla causa del pregiudizio, il Consiglio conferma i dati e le risultanze esposti nei punti 56-81 del regolamento sul dazio provvisorio.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (36) La Commissione ha concluso a titolo provvisorio che, dopo l'esame dei diversi interessi in questione, era nell'interesse della Comunità evitare un ulteriore deterioramento della situazione già precaria dell'industria comunitaria e istituire misure di difesa per ristabilire condizioni di concorrenza leale sul mercato comunitario. È stato inoltre considerato necessario che le importazioni di PTY originarie dell'Indonesia e della Thailandia ricevessero un trattamento non discriminatorio rispetto alle importazioni di PTY originarie di altri paesi terzi e attualmente soggette a misure antidumping.
- (37) Alla luce di tali elementi il Consiglio conferma, in base a quanto esposto nei punti 82-93 del regolamento sul dazio provvisorio, che l'istituzione di misure antidumping definitive sulle importazioni di PTY originari dell'Indonesia e della Thailandia è nell'interesse della Comunità.

I. DAZIO DEFINITIVO

India

- (38) In seguito alla conferma delle conclusioni provvisorie relative alle esportazioni nella Comunità di PTY originari dell'India (quota di mercato irrilevante), il Consiglio conclude che non è necessario imporre dazi antidumping definitivi e che il procedimento nei confronti di tale paese deve essere chiuso.

Indonesia e Thailandia

- (39) Per determinare il livello delle misure definitive da istituire e utilizzando lo stesso metodo applicato a titolo provvisorio, il Consiglio ha tenuto conto dei margini di dumping accertati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
- (40) È stato definitivamente confermato che per tutti gli esportatori indonesiani e thailandesi interessati il livello dei margini di pregiudizio era superiore ai margini di dumping accertati, ambedue espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria. Di

conseguenza, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento di base, è confermato che il livello del dazio deve essere determinato in base ai margini di dumping stabiliti a titolo definitivo.

(41) Per quanto riguarda la società indonesiana P.T. Indo Rama Synthetics il Consiglio, in considerazione del fatto che il margine di dumping individuale definitivamente stabilito è irrilevante, conferma che l'inchiesta può essere chiusa senza l'istituzione di misure, anche se la società rimane soggetta al procedimento e può essere sottoposta ad

un'ulteriore inchiesta in un eventuale riesame svolto per l'Indonesia.

J. RISCOSSIONE DEL DAZIO PROVVISORIO

(42) In considerazione dei margini di dumping definitivamente accertati e del grave pregiudizio arrecato all'industria comunitaria, il Consiglio ritiene necessario che gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio vengano definitivamente riscossi fino a concorrenza degli importi dei dazi definitivi imposti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri di cui ai codici NC 5402 33 10 e 5402 33 90, originari dell'Indonesia e della Thailandia.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente:

Indonesia

	Dazio	Codice addizionale Taric
— PT Panasia Indosyntec (in precedenza: PT Hadtex Indosyntec)	5,4 %	8884
— PT Polysindo Eka Perkasa	8,8 %	8886
— PT Susilia Indah Synthetic Fibres Industries	8,3 %	8887
— Altri	20,2 %	8888

I dazi non si applicano alle importazioni dei prodotti specificati nel paragrafo 1, fabbricati ed esportati dalla società indonesiana PT Indo Rama Synthetics (codice addizionale Taric 8885).

Thailandia

	Dazio	Codice addizionale Taric
— Tuntex (Thailand) PLC	6,7 %	8889
— Sunflag (Thailand) Ltd	13,5 %	8907
— Altri	20,2 %	8891

3. Il dazio antidumping non si applica alle importazioni del prodotto specificato nel paragrafo 1 e originario dell'India. Il procedimento relativo alle importazioni del prodotto originario dell'India è chiuso.

4. Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (CE) n. 940/96 sono definitivamente riscossi sino all'aliquota dei dazi definitivi istituiti. La parte degli importi depositati che supera l'aliquota dei dazi antidumping definitivi è liberata.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 4 si applicano anche alla riscossione definitiva degli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. QUINN
